

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 046 DEL 16.02.2015

OGGETTO: AFFARI LEGALI – SIG. ROBERTO LANDONI – RICORSO AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA SINDACALE 01.12.2014 N. 27 (MURO DI VIA SAN GIUSEPPE) – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaquindici il sedici del mese di febbraio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – SIG. ROBERTO LANDONI – RICORSO AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA SINDACALE 01.12.2014 N. 27 (MURO DI VIA SAN GIUSEPPE) – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso al TAR Piemonte notificato il 10.02.2015 il sig. Roberto LANDONI di Biella ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza sindacale 01.12.2014 n. 27 con la quale è stato ordinato al medesimo di verificare la staticità e di mettere in sicurezza il muro di proprietà latitante la via San Giuseppe in Biella;
- che sulla questione della proprietà del predetto muro (e, quindi, della titolarità dell'onere di provvedere alla sua manutenzione) si è recentemente concluso un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Biella che tuttavia non ha prodotto alcuna certezza in proposito;
- che è interesse del Comune mantenere ferma la posizione in ordine al carattere non demaniale del muro di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che il Comune ha già anticipato alcune somme per la messa in sicurezza del manufatto, con addebito alla proprietà inadempiente;
- che, non disponendo il Comune di un Ufficio di Avvocatura, appare logico e consequenziale affidare la difesa del Comune stesso al medesimo avvocato che già ha assistito l'Amministrazione nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, vale a dire l'avv. Paolo Basso di Biella;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso descritto in premessa presentato dal sig. Roberto LANDONI di Biella;
 2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento dell'avv. Paolo Basso di Biella della delega a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui trattasi;
 3. di dare mandato alla dirigenza per l'assunzione del conseguente impegno di spesa, fatto salvo quanto stabilirà il TAR in merito alle spese di giudizio;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-